

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

71.

SITZUNG

6-7-1962

Presidente : ROSA

Vicepresidente: PUPP

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA

71.

SITZUNG

6-7-1962

Presidente: ROSA

Vicepresidente: PUPP

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9.50.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PLAIKNER (Segret. questore - S.V.P.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 5 luglio 1962.

PLAIKNER (Segret. questore - S.V.P.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Continua la discussione sul *Disegno di legge n. 24: «Ordinamento dei Comuni»*.

Art. 64

Il comune può contrarre mutui per spese straordinarie a sensi dell'art. 70, soltanto se le medesime non possono essere finanziate con altri mezzi e sia garantito l'ammortamento determinando i mezzi per provvedervi, nonché i mezzi per il pagamento degli interessi. Sono considerati mutui anche i contratti di appalto di lavoro o forniture, nei quali sia stabilito

che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni, con o senza interessi.

Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun nuovo mutuo può essere contratto dal comune se la quota annuale di ammortamento, comprensiva dell'interesse e del capitale, unita al carico già esistente per estinzione di mutui di qualunque natura precedentemente contratti, faccia salire la spesa annua da iscriversi in bilancio ad una cifra superiore al terzo delle entrate ordinarie valutate sulla media di quelle accertate nell'ultimo triennio.

Gli istituti di credito di cui all'art. 5, n. 4, dello Statuto di autonomia, possono concedere mutui anche in deroga ai loro statuti.

Sono presentati alcuni emendamenti da parte del cons. Ceccon,

1° comma: «...soltanto, se queste si possono finanziare con altri mezzi e siano garantite le entrate necessarie per l'ammortamento e per il pagamento degli interessi. I contratti di appalto di lavoro o di fornitura nei quali si stabilisca il pagamento in più di cinque annualità con o senza interessi, sono disciplinati dalle norme di cui al capoverso ».

2° comma: « Il comune non può accendere un nuovo mutuo ove la quota annuale di ammortamento rappresentata dall'interesse

e dal capitale unita alla somma dei mutui di qualunque natura già contratti, rappresenti una somma superiore ad un terzo delle entrate ordinarie, accertate nell'ultimo quinquennio. Restano salve le possibilità di accensione di mutui disciplinati da leggi speciali ».

Ceccon infine propone di sopprimere il 3° comma.

Chi chiede la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): È evidente, on. Assessore, che tutta questa gragnuola di mezzi che il primo comma prevede, altro non sono se non entrate d'altro genere, cioè entrate straordinarie. Mi pare allora che proprio questo concetto lo si esprima meglio dicendo appunto così: « Il comune non può contrarre mutui per spese straordinarie a sensi dell'art. 70, soltanto se queste si possono finanziare con altri mezzi e siano garantite le entrate necessarie per l'ammortamento e per il pagamento degli interessi. I contratti di appalto di lavoro o di fornitura nei quali si stabilisca il pagamento in più di cinque annualità con o senza interessi, sono disciplinati dalle norme di cui al capoverso ».

Quindi io trovo, del resto lei lo ha inteso, più funzionale anche la seconda parte di questo primo capoverso, come io mi sono permesso di formulare. Infatti in essa che cosa è che si ipotizza? Si ipotizza l'analogia tra i contratti di appalto o di lavoro e i mutui. Ed è logico che sia così. Il mutuo infatti è un contratto per la fornitura di mezzi finanziari, mentre l'appalto altro non è che un contratto per la fornitura di lavori o di opere. Quindi è chiara questa analogia. Il secondo comma invece presenta egualmente un emendamento formale, ma indubbiamente, dal testo più chiaro e scorrevole, specie perché toglie quel

« faccia giungere », che non è veramente bello. Faccia giungere che cosa? Il treno in orario oppure la fine di questa discussione? Magari fosse vero!

Comunque, il secondo comma come il primo presenta soltanto una diversificazione nella esposizione del testo, ma la sostanza di esso è mantenuta integra. Mi sono permesso di stralciare il terzo comma, perché non riesco a capire e a comprendere quali motivi ci possano spingere ad interferire nella autonomia di altri enti, che sono enti privati, che hanno un loro statuto, e proprio per la conoscenza di questo statuto i privati possono aver depositato i loro risparmi, possono aver intrapreso loro operazioni finanziarie, e perché? Perché sono a conoscenza che la vita di quell'ente si regola con quello statuto. Ora noi sanciamo che possiamo addirittura concedere a questi istituti di derogare dalle loro regole fisse, dalle loro norme; e quindi mi pare che interferiamo veramente in quello che è il diritto privato, in quella che è la garanzia che ciascun privato ha il diritto di possedere, quando intraprende determinate operazioni presso istituti di credito. Non credo che noi si possa fare quanto è sancito in questo terzo comma; pertanto io mi sono permesso, on. Assessore, di proporle lo stralcio.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): I primi due commi nella rielaborazione forse sono stilisticamente migliori, il terzo comma però è evidente che la Giunta ritiene opportuno mantenerlo, perché è una formula d'obbligo in tutti i casi in cui si parla di mutui. Il legislatore fa un'eccezione agli istituti di credito per poter derogare agli statuti

nel concedere questi mutui. Devo dire che questa è una formula usata solitamente dai legislatori nazionali quando parlano di lavori pubblici, ed è opportuna per poter consentire di accedere al credito locale.

PREVE CECCON (M.S.I.): È una formula rituale.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sì.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Allora poniamo ai voti...

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Un momento. Nel secondo comma, invece che quinquennio, mettiamo triennio. Accetta il triennio?

PRESIDENTE: È d'accordo, consigliere Ceccon?

PREVE CECCON (M.S.I.): Sì, sono d'accordo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Accetta anche il ventennio!

PREVE CECCON (M.S.I.): È una battuta di spirito del cons. Benedikter che accetta anche il ventennio!

PRESIDENTE: Allora poniamo in votazione l'emendamento del cons. Ceccon al primo comma dell'art. 64.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Poniamo in votazione il 2° comma, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Poniamo in votazione l'articolo, chi è

d'accordo è pregato di alzare la mano: l'art. 64 è approvato ad unanimità.

Art. 65

Per il finanziamento delle opere di carattere permanente o per l'assunzione di servizi di interesse generale, il comune può contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione da concedersi dalla Giunta regionale di concerto col Ministero del tesoro. Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito.

Per il medesimo scopo il comune può contrarre prestiti con Istituti di credito esteri ed enti internazionali di credito.

Ci sono due emendamenti del consigliere Ceccon.

Il 1° comma sarebbe così sostituito: « Il comune può contrarre prestiti attraverso la emissione di cartelle del credito fondiario o obbligazioni, per il finanziamento delle opere di carattere permanente o per l'assunzione di servizi di interesse generale. I prestiti debbono essere autorizzati dalla Giunta regionale previo parere del Ministero del tesoro ».

2° comma: « Sui titoli del prestito debbono figurare gli estremi della autorizzazione e del parere di cui al comma precedente ».

Chi prende la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Io avevo fatto qui un emendamento che era formale soltanto in parte, ed era sostanziale nel senso che restringeva le possibilità del comune di andare a queste operazioni finanziarie, in quanto prevedeva soltanto l'acquisto di cartelle del credito fondiario o obbligazioni. Mi sembrava che in queste due possibilità largamen-

te le esigenze dei comuni potessero essere tutelate e tutelavamo d'altronde i comuni nel fatto che acquisivano presso istituti di indubbia solidità. Però se la Giunta ho proposto di poter adire anche ad altri mezzi finanziari e lo abbia contemplato, questo si può senz'altro accettare.

Pertanto se si vuol lasciare in piedi il testo proposto dalla Giunta, nessuna difficoltà a ritirare il mio emendamento.

Mi spiace quella dizione « di concerto » che c'è dentro; non perché non mi piacciono i concerti, tutt'altro, non mi piace il concerto impiegato qui in questo modo. Io so che c'è stato addirittura un convegno di giuristi, due anni fa, per vedere di sistemare questa parola nel quadro della nostra dottrina, però gli stessi non sono riusciti nemmeno a mettersi d'accordo e tutti quanti lo hanno respinto. Non è termine giuridico nostro, ecco. Quindi se si potesse veramente togliere di mezzo, sarebbe una cosa molto ben fatta.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Pongo in votazione l'emendamento Ceccon al 1° comma dell'art. 65.

PREVE CECCON (M.S.I.): L'ho già ritirato.

PRESIDENTE: Tutti e due?

PREVE CECCON (M.S.I.): Sì.

PRESIDENTE: Allora metto in votazione l'art. 65, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 66

Le quote di ammortamento dei mutui contratti dal comune possono essere garantite

mediante ipoteca o con delegazioni sull'esattore comunale o sull'appaltatore delle imposte di consumo, con vincolo sulle seguenti entrate del comune:

- a) sovrainposta sui terreni e fabbricati e sull'addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari;*
- b) tre quinti del cespite netto dell'imposta di consumo, determinati sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;*
- c) una metà del cespite netto dell'imposta sulle industrie, commercio, arti e professioni, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;*
- d) una metà del cespite netto degli altri tributi comunali esigibile con privilegi delle imposte dirette, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;*
- e) interessi e rendite patrimoniali fisse in favore del comune, assicurati dalla proprietà di titoli di rendita pubblica o da regolari contratti pluriennali di rendita;*
- f) somme dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito dell'imposta generale sull'entrata.*

Ci sono alcuni emendamenti del cons. Ceccon.

Al primo comma: « Le quote di ammortamento dei mutui contratti dal comune possono essere garantite mediante ipoteca su beni patrimoniali o con delegazioni sulle seguenti entrate del comune »;

Al punto d) dire « con i privilegi » invece che « con privilegi »;

Al punto e) dire « interessi e rendite patrimoniali fisse, assicurati da titoli di rendita pubblica o da contratti pluriennali di rendita ».

È posto in discussione. La parola la cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): L'emendamento dice che le quote di ammortamento possono essere garantite mediante ipoteca su beni patrimoniali. È evidente, mi faceva osservare prima il cons. Benedikter, che le ipoteche non si possono accendere che sui beni. È chiaro, non si possono accendere che sui beni. Allora diciamo che vanno accese sui beni patrimoniali del comune. Questa è una formula sacramentale. Quindi penso di rispettarla.

Quando si parla di delegazioni, mi pare che esse vadano riferite « sulle seguenti entrate », perché sono delegazioni che si fanno sulle entrate del comune e non certo sull'esattore o sull'appaltatore. Perché se potessimo fare delegazioni sull'esattore o l'appaltatore, a questa ora non avremmo più alcun appaltatore o esattore, perché lo avrebbero senz'altro delegato e non pagherebbero nemmeno gli interessi per riscattarlo. È chiaro ed evidente che è proprio sulle entrate che queste delegazioni vanno fatte, e non sull'uomo che va a reperirle.

L'altro emendamento per l'aggiunta della « i » è logico, c'è stata una dimenticanza nella stesura del testo.

Mi pare poi che alla lettera e) si debba appunto dire « interessi e rendite patrimoniali fisse », omettendo « in favore del comune », perché è evidente che queste rendite patrimoniali e questi interessi sono in favore del comune, altrimenti non li potrebbe delegare. « Assicurati da titoli di rendita pubblica o da contratti pluriennali di rendita »: io vorrei togliere quel « regolari », perché non voglio nemmeno pensare che i contratti pluriennali non siano regolari. Potremmo statuire con questo aggettivo la supposizione che qualcuno avesse

dei contratti irregolari, il che non può essere affatto possibile. I contratti devono essere regolari. Per questo motivo io ho proposto questi emendamenti.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Signor Presidente, sono emendamenti che hanno il loro valore, ma preferirei restare al testo della Giunta. Per esempio, l'emendamento dice qui « assicurati da titoli di rendita pubblica », mentre noi diciamo viceversa « assicurati dalla proprietà di titoli di rendita pubblica », e questo spiega anche che questi titoli non devono essere di terzi. Preferirei restare al testo della Giunta per la preoccupazione di poter cambiare una parola e sbagliare.

PREVE CECCON (M.S.I.): Anche i « regolari », perché i contratti devono essere tali.

PRESIDENTE: Lo leviamo « regolari »?

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sì. E al punto d), « i privilegi », anziché « privilegi ».

PRESIDENTE: Sì.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): E così anche è superfluo, come giustamente ha detto, nel primo comma: « delegazioni sull'esattore comunale o sull'appaltatore delle imposte ». Si può togliere tutto, basta dire « mediante ipoteca o con delegazioni, con vincolo sulle seguenti entrate ». Togliere le parole « sull'esattore comunale e sull'appaltatore delle imposte ».

PRESIDENTE: Allora il primo comma sarebbe questo:

« Le quote di ammortamento dei mutui contratti dal comune possono essere garantite mediante ipoteca o con delegazioni, con vincolo sulle seguenti entrate del comune ».

La parola al cons. Ziller.

ZILLER (D.C.): Io chiedo scusa se non ho ancora letto attentamente l'articolo, ma vorrei dir subito che non è possibile per una pubblica amministrazione iscrivere ipoteca, in quanto la iscrizione di ipoteche può avvenire soltanto sui beni patrimoniali, non sui beni pubblici. La iscrizione ipotecaria non può eserci. Il comune non può vincolare i propri beni con ipoteca.

PRESIDENTE: Tenuto conto del ritiro degli emendamenti del cons. Ceccon e delle modifiche apportate così, leggo l'articolo come verrebbe ad essere in definitiva, se volete stare attenti:

« Le quote di ammortamento dei mutui contratti dal comune possono essere garantite mediante ipoteca o con delegazioni sulle seguenti entrate del comune »:

I commi a), b) e c) non subiscono variazioni. Nel comma d), invece che « con privilegi », « con i privilegi »; il comma e) « Interessi e rendite patrimoniali fisse in favore del comune, assicurati dalla proprietà di titoli di rendita pubblica o da contratti pluriennali di rendita »; il comma f) è invariato.

Allora lo possiamo mettere in votazione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato ad unanimità.

Art. 67

I segretari comunali possono rogare i contratti e gli atti stipulati nell'interesse del comune.

Nella stipulazione degli atti e dei contratti i segretari devono attenersi alle disposizioni della legge notarile. I contratti e gli atti rogati dai segretari comunali hanno, a tutti gli effetti, carattere di atto pubblico, a sensi dell'art. 2699 e seguenti del codice civile.

A cura del segretario è tenuto in ogni comune un unico repertorio sul quale, in ordine cronologico di stipulazione, vengono registrati tutti gli atti e contratti ricevuti.

La proposta del cons. Ceccon è di sopprimere il secondo e il terzo comma.

Altro emendamento all'art. 67, che suonerebbe così: « È istituita una cassa provinciale, cui confluiscono i diritti di segreteria riscossi per la rogazione di contratti. La somma così annualmente raccolta è suddivisa tra i segretari comunali della provincia, in proporzione al numero degli abitanti dei singoli comuni ». Porta la firma di Corsini-Preve Ceccon e Toscana.

È aperta la discussione. La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Io avevo già spiegato il perché avevo introdotto questi emendamenti soppressivi, che senz'altro ritiro. Avevo già detto che li ritiravo, perché ho capito quale era l'impostazione data dai presentatori della legge nell'estendere questo disegno di legge, cioè raccogliere tutte le norme, in modo da facilitare agli amministratori il loro cammino. Ciò non toglie che anche il primo comma di questo articolo sia un pleonasma. Sono argomenti pacifici, materia già stabilita per legge, anche quando si parla di archivi, della conservazione degli archivi, è già posto in essere dalla legge anche questo; e quando si dice « a sensi delle vigenti leggi » sono già contemplate in questa dizione tutte le norma-

li funzioni che il segretario deve svolgere. Per cui ci ripetiamo, diciamo cose che sono normali, ma, visto che questa è l'impostazione e che sarebbe assurdo far privare il nostro testo unico di un articolo in cui si configura la figura del segretario comunale, figura importantissima, manteniamolo pure. È evidente che il testo unico del 1934 al segretario comunale conferisce addirittura la figura di notaio, lo dice specificatamente: « assume le funzioni del notaio quando roga gli atti del comune ». Quindi è già tutto nella legge quello che noi diciamo. Comunque nessuna difficoltà a mantenere l'articolo, e senz'altro ritiro gli emendamenti soppressivi.

PRESIDENTE: Chi altro prende la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Ho presentato, assieme agli altri firmatari, questo emendamento che, se accolto, mi pare possa ovviare ad una disparità di trattamento economico che danneggia i segretari di tutti i comuni, fatta eccezione per quelli delle grandi sedi, delle grandi città. Se, dico subito, tale disposizione dovesse venire ad incidere su quello che è lo stato giuridico e il trattamento economico dei segretari comunali, non l'avrei proposta, fedele alla tesi più volte espressa, che stato giuridico e trattamento economico dei segretari comunali debbono rimanere oggetto di legislazione nazionale, come del resto è anche affermato nel disegno di legge presentato in Senato dall'on. Scelba. Qui però si tratta di quei diritti estranei al trattamento economico di base, quei diritti di segreteria, quei diritti suppletivi, che si traducono per i segretari dei centri maggiori in un importo considerevole alla fine dell'anno, mentre abbiamo i segretari dei comuni minori o anche dei comuni medi, i

quali rimangono legati a quello che è il nudo trattamento economico, senza alcuna possibilità di vederlo giustamente migliorato o aumentato, attraverso queste forme particolari ed eccezionali. Non è una novità quella della istituzione di casse di questo tipo per una suddivisione interna. Per cui penso che non dovrebbe essere difficile e non sarebbe né costoso né macchinoso affatto, che confluissero ad una cassa provinciale, per la provincia di Trento e per la provincia di Bolzano, tutte le somme riscosse particolarmente per quello che riguarda la rogazione dei contratti; e che poi queste somme fossero suddivise annualmente fra i segretari comunali, tenuto conto di quello che è il numero degli abitanti dei comuni, in modo che un po' di questo miglioramento economico possa riflettersi anche sui segretari dei comuni minori. Non penso che i segretari dei centri maggiori, che sono pochi e sono anche favoriti per altri motivi, verrebbero ad essere danneggiati, perché avrebbero sempre una maggiore entrata per questo titolo proprio perché avrebbero una somma maggiore nella ripartizione, in quanto il numero degli abitanti dei comuni di cui sono segretari è largamente maggiore degli altri centri. Se pensiamo alla città di Bolzano e alla città di Trento, che hanno 70-80 mila abitanti, e pensiamo ai piccolissimi comuni, mi pare che una differenza per il lavoro compiuto si sostiene ugualmente. E potremo invece far confluire qualche cosa all'aumento del trattamento economico dei segretari dei centri minori.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Mir kommt vor, daß der vom Regionalratsabgeordneten Corsini zusammen mit zwei anderen Räten vorge-

legte Abänderungsantrag absolut nicht akzeptiert werden kann. Er kann nicht akzeptiert werden, weil ihn gerade Prof. Corsini so erläutert hat, als ob diese Sekretariatsgebühren eine Zulage für sämtliche Sekretäre bilden sollten; wir würden uns in diesem Falle praktisch in die Gehaltsregelung der Gemeindesekretäre einmischen, die ja nicht uns zusteht, sondern dem Staat, solange die Sekretäre staatlich sind. Man macht aus diesen Sekretariatsgebühren, indem man sie gleichmäßig verteilt, eine Zulage für jeden Gemeindesekretär, was heute eigentlich nicht möglich ist. Diese Bestimmung wäre jedoch ohne weiteres möglich, sobald die Gemeindesekretäre entstaatlicht sind. Wenn man also die Enstaatlichung der Gemeindesekretäre erreicht, dann ist auch diese Regelung ohne weiteres zulässig, da wir ja dann auch Gesetze über die Gehaltsfragen erlassen können. Meines Erachtens stehen diese Sekretariatsgebühren als Entschädigung für die betreffende Arbeit zu, d.h. wenn ein Sekretär Verträge abschließt, dann steht ihm ein gewisser Prozentsatz als Sekretariatsgebühr zu, nicht aber demjenigen, der vielleicht in einer anderen Gemeinde sitzt und unglücklicherweise, wie man sagen muß, keine Verträge abzuschließen hat und somit schlechter abschneidet als sein Kollege, der in einer Gemeinde sitzt, in der viele Verträge abgeschlossen werden.

Aus den erwähnten Gründen glaube ich, daß dieser Abänderungsantrag nicht akzeptiert werden kann.

(Mi sembra che l'emendamento presentato dal cons. Corsini insieme con due altri consiglieri non possa essere accettato perché appunto il prof. Corsini lo ha illustrato come se tali diritti di segreteria dovessero costituire un'indennità per tutti i segretari comunali; in questo caso ci immischieremmo praticamen-

te nella regolazione del trattamento economico dei segretari comunali cosa che non spetta a noi ma allo Stato, almeno fintantoché i segretari comunali faranno parte del personale statale. Di questi diritti di segreteria si fa, ripartendoli equamente, un'indennità per i segretari comunali, cosa che oggi come oggi non è ancora possibile. Una disposizione del genere sarebbe senz'altro possibile appena i segretari comunali verranno destatalizzati: raggiunta questa destatalizzazione, anche la presente sistemazione sarà possibile senz'altro, dato che allora saremo in grado di legiferare anche in questioni di stipendio. A parer mio inoltre questi diritti di segreteria spettano al segretario come compenso per il corrispondente lavoro, cioè se egli stipula un contratto gli spetta una certa percentuale sotto forma di diritti di segreteria, diritti che non spetteranno ad un altro segretario di qualche altro comune che per sua sfortuna, ché così bisogna chiamarla, non ha contratti da stipulare e perciò ha meno possibilità di un suo collega di un altro comune in cui si fanno molti contratti.

Per le ragioni suddette penso che il presente emendamento non possa essere accettato.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sono anch'io del parere che non è possibile accettare questo emendamento. Non ho presente i motivi che ha esposto il cons. Dalsass, ma io avrei altri motivi da addurre. La proposta è veramente interessante, e meriterebbe poi di essere approfondita per vedere che cosa se ne può ricavare. Ma allo stato attuale della legislazione è chiaro che il diritto spettante al segretario è in connessione alle sue funzioni, è un diritto personale che gli spetta, che fa parte integrante del suo tratta-

mento economico. Il segretario comunale sa all'inizio di carriera che potrà godere non solo degli stipendi, delle indennità di carica, ma anche dei diritti di segreteria. È un tanto quindi del quale lui solo può disporre e non il comune, non il legislatore, come siamo noi in questo caso. Nulla osta naturalmente che la categoria dei segretari liberamente decida di costituire questa cassa, che le entrate vengano poi distribuite a tutti i segretari, perché certamente questo risponderebbe ad un diritto di equità per i piccoli segretari che hanno delle scarsissime quote di ripartizione dei diritti dei contratti.

Una parte di segreteria va al Ministero, ed è quella parte che serve per i corsi di preparazione e di addestramento dei segretari comunali. L'altra parte, che risulta dalla ripartizione, spetta al segretario comunale come un diritto suo e questo diritto non può essere toccato.

Perciò non è possibile accettare questo emendamento, che è molto buono ma è contro la legge.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Già nel primo intervento avevo detto che questo problema me l'ero posto e che, pur presentando qualche difficoltà, non era insuperabile. Devo far notare che l'art. 206 del testo unico, nella parte riguardante l'organizzazione e il funzionamento del comune, assegna al comune la riscossione, non al segretario. Recita esattamente l'art. 206: « È obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche e segnatasse, in conformità alla tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge ». Dunque, il titolare dei diritti di segreteria non è il segreta-

rio; il titolare dei diritti di segreteria è il comune, perché è il comune che deve riscuoterla. Poi dice: « Il provento dei diritti stessi è ripartito in conformità alla tabella E). In nessun caso la quota dei diritti di segreteria spettante al segretario può eccedere la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria ».

E poi prosegue l'art. 207: « Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria tra comune e segretario, secondo l'annessa tabella E), sono destinate alla costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministero per l'interno per sussidiare corsi di preparazione all'abilitazione delle funzioni di segretario comunale, e di perfezionamento dei segretari comunali e dei segretari provinciali in servizio ».

Perciò la ripartizione non è soltanto fra parte che va al Ministero e parte che va ai segretari; c'è una ripartizione fra il comune e il Ministero da una parte, e poi all'interno di questa ripartizione del comune, una parte che spetta al comune ed una parte che spetta al segretario. Questo per la precisione. Riconfermato e ritenuto che il titolare della riscossione dei diritti di segreteria sia il comune e non il segretario, questo emendamento presentato può essere riformato, dopo le osservazioni fatte dal cons. Dalsass, ponendo a carico dei comuni il versamento in questa cassa provinciale e la ulteriore suddivisione ai comuni proporzionalmente al numero degli abitanti degli stessi.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Io non conosco bene l'argomento, e apprendo adesso il meccanismo di ripartizione di questi diritti di segreteria. La proposta in se stessa non mi dispia-

ce; direi, come ha detto l'Assessore, che come principio è buona. Però io ho un'altra perplessità. La ripartizione proporzionale in numero degli abitanti sarà una ripartizione equa: dice il cons. Corsini che così una parte dei diritti di segreteria dei grossi comuni si riverrebbe anche sui piccoli. Io non so se sia esatto e ho qualche dubbio. Per esempio, credo che i segretari dei comuni di montagna, proprietari di patrimonio boschivo, siano tra coloro che guadagnano di più come diritti di segreteria, e non vorrei che per far giustizia ai piccoli comuni si finisse col far riversare parte dei diritti di segreteria esatti nei comuni piccoli di montagna, nelle mani dei segretari dei comuni grossi che, per quelle ragioni varie che ha detto il collega Corsini, sono già più favoriti, hanno altri stipendi e hanno anche altre comodità.

Dovendo decidere sul momento, non so se faccio bene o male a votare un emendamento di questo genere. Mi piacerebbe poter dir di sì o di no a ragion veduta, per cui chiedo se questo emendamento può rientrare fra il limbo delle cose rinviato per ulteriore approfondimento da discutere alla fine della legge. Anche i miei colleghi si sentirebbero più tranquilli per avere potuto un po' meditare.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ho detto prima che si tratta qui di un diritto spettante al segretario per le funzioni che egli svolge, un diritto personale, del quale non può disporre il comune, cioè il comune non può destinarlo ad altri scopi che non siano quelli che riguardano il segretario per la sua parte.

Il cons. Corsini ha contestato questo, ha

detto che si tratta di un diritto che spetta al comune, di una materia che è disposta dal comune e destinata in parte al segretario.

Voglio chiarire meglio perché non restino dubbi su queste cose. I diritti di segreteria sono una tassa, una tassa che viene imposta al cittadino in relazione al rogito del segretario, che è ufficiale rogante, degli atti che interessano il comune. È una tassa che riguarda il rilascio di certificati con l'autentica, che riguarda il rilascio di atti di notorietà, che riguarda il rilascio di atti che sono depositati presso l'archivio comunale. Quindi è una tassa, alla quale fa fronte il cittadino, il quale chiede un servizio. Penso che su questo non ci siano dubbi, cons. Corsini. Una volta però che questa tassa è incassata, la destinazione di questa tassa è chiaramente fissata dalla legge: una piccola parte va al Ministero degli interni e serve per i corsi dei segretari comunali; l'altra parte, la più grossa, va al segretario comunale, e va al segretario comunale anche se per un certo periodo fosse stato ammalato, anche cioè se non svolge momentaneamente le funzioni, anche se è assente, anche se è in ferie. È un diritto che gli spetta in quanto è segretario comunale, ufficiale rogante degli atti del comune.

Quindi mi pare che la cosa sia chiarita. Gli incassi di questi diritti di segreteria evidentemente sono fatti dal comune, come ogni tassa che ha carattere comunale, ma la destinazione è ben precisa. Su questa destinazione noi non possiamo intervenire legiferando e dando altra destinazione, anche se la destinazione proposta dal cons. Corsini sarebbe migliore dell'attuale disciplina. Ritengo perciò che una tale norma, se fosse votata, renderebbe immediatamente illegittima la legge stessa.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Assessore, io debbo ritornare sull'argomento perché mi pare che andiamo a codificare delle contraddizioni. Infatti, il testo unico del 1934, all'art. 89 dice: « I segretari comunali possono rogare, in esclusivo interesse dell'amministrazione comunale, gli atti e contratti di cui all'art. 87 ».

All'art. 87 abbiamo quindi tutta la casistica: « I contratti di comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere, devono di regola essere ecc. ecc. ». In questi casi il segretario comunale può intervenire ed esercitare la sua potestà di notaio. C'è un altro articolo del testo unico del 1934, che configura proprio nel segretario comunale questa sua qualifica di notaio, ed è l'art. 217: « Nei comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, l'ufficio di segretario comunale è compatibile con quello di notaio ». Dunque è chiaro che nella legge dello Stato la funzione di notaio si sovrappone a quella del segretario comunale, si identifica con quella del segretario comunale e diventa una cosa soltanto. L'art. 2699, capo secondo del Codice civile, recita: « L'atto pubblico è il documento redatto con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato ». Ora è chiaro che il segretario comunale, nell'autenticare la scrittura privata, non ricade più sotto l'articolo 2699 e seguenti, che sono limitati alla sezione prima dell'atto pubblico, e non hanno nulla a che fare quindi con la scrittura privata. Quindi noi in una parte di questo comma configuriamo nel segretario comunale tutte le qualifiche di notaio ecc. ecc., poi questa qualifica di notaio, questo esercizio della potestà notarile, lo limitiamo all'atto pubblico,

mentre verrebbe automaticamente esclusa tutta la casistica relativa alla scrittura privata.

Mi pare quindi che questo secondo comma sia veramente in contraddizione con quanto la legge generale dello Stato prevede.

PRESIDENTE: No.

PREVE CECCON (M.S.I.): No? Allora non ho capito.

PRESIDENTE: Se posso dire il mio parere, non direi che è in contrasto con la legge dello Stato. C'è però un contrasto fra la prima e la seconda parte del secondo comma. Dice: « Nella stipulazione degli atti e dei contratti i segretari devono attenersi alle disposizioni della legge notarile ». Successivamente dice: « I contratti e gli atti rogati dai segretari comunali hanno, a tutti gli effetti, carattere di atto pubblico, ai sensi dell'art. 2699 e seguenti del Codice civile ». Questo vuol dire allora che il segretario comunale può attenersi alla legge notarile solo per una parte, in quanto cioè redige atti pubblici; non potrebbe quindi o almeno si stenta a configurare la possibilità del segretario di autenticare scritture private, come invece può fare e fa attualmente. Quindi, personalmente, se qualcuno presentasse un emendamento per togliere la seconda parte del secondo comma, io ne sarei lieto.

La dizione « ai sensi dell'art. 2699 e seguenti » dovrebbe comprendere anche la sezione che segue, cioè anche le scritture private. Se è così si potrebbe votare, quantunque non è molto chiaro.

Mettiamo in votazione l'articolo, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato a maggioranza con 1 contrario.

L'art. 68 è stato soppresso.

CORSINI (P.L.I.): E il mio emendamento?

PRESIDENTE: Lo lasciamo in sospeso.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Pensa di poterlo fare?

PRESIDENTE: Sì, penso che si possa fare senz'altro perché può essere un articolo aggiuntivo, in quanto non interferisce per niente nell'art. 67.

CORSINI (P.L.I.): Vorrei dire anche, da parte del cons. Raffaelli, di vedere di lasciarlo sospeso per un esame ulteriore, lo possiamo considerare come art. 67 bis.

PRESIDENTE: Ha niente in contrario? La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Io sono di questo avviso, anche per non esser costretto a votare contro. Mi sembra che un argomento di tale importanza meriti una indagine molto approfondita, e l'indagine dovrebbe soprattutto essere fatta nel senso di rilevare la media perlomeno delle promozioni che derivano ai segretari comunali da questa attività. In discussioni di molte nostre leggi cerchiamo di approfondire, di vedere le medie di produzione, di avere dei dati in mano, attraverso i quali sia possibile trattare l'argomento in maniera esauriente. Un argomento di questo genere, che tocca in modo particolare gli interessi di privati, deve essere trattato con approfondimento, in modo tale che un voto favorevole o sfavorevole possa essere motivato.

PRESIDENTE: Siccome mi pare che tutti i settori del Consiglio, compresa la Giunta,

sono d'accordo di approfondire l'esame dell'emendamento presentato dal cons. Corsini, lo lasciamo in sospeso.

CORSINI (P.L.I.): E può essere considerato, per regolarità, signor Presidente, come un art. 67 bis.

PRESIDENTE: Va bene.

Art. 69

Il comune ha un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. Agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e del pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel quale giorno l'esercizio è definitivamente chiuso.

Il progetto del bilancio di previsione deve essere presentato al consiglio comunale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Con l'approvazione del bilancio, il consiglio comunale autorizza la riscossione dei tributi ivi previsti.

Il sindaco, qualora preveda che il bilancio non possa diventare esecutivo entro il 31 dicembre o, comunque, in caso di mancata esecutività entro tale termine, chiederà al consiglio comunale l'autorizzazione alla gestione del bilancio con riferimento a quello presentato, o, in mancanza, a quello dell'esercizio scaduto, limitatamente ad un massimo di quattro mesi.

C'è un emendamento del cons. Ceccon che sostituirebbe il 3° comma: « Trascorso il termine di cui all'art. 305 del T.U. della L.C.P. 1934, la compilazione del bilancio è deferita

alla Giunta regionale che vi provvede a mezzo di un commissario. Il commissario accerta le ragioni dell'inadempimento e ne riferisce alla Giunta regionale che procederà all'accertamento dei fatti penalmente e amministrativamente rilevanti a carico degli amministratori, del segretario o del ragioniere, dove esso esista ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Assessore, i motivi per i quali io mi sono indotto a presentare questo emendamento sono di due ordini: un motivo politico e un motivo amministrativo.

Motivo politico. Qui abbiamo la riprova del concetto che i proponenti, nello stendere questo disegno di legge, avevano quando affermavano che il comune era un ente originario. Esso concetto non era affatto configurato nelle potestà del comune, nei settori di sua competenza, nella attività che esso doveva svolgere, nelle funzioni da esso esplicate, funzioni sue proprie, originarie e che lo Stato ha riconosciuto, accogliendole nel proprio ordinamento, anzi ha maggiormente riconosciuto delegandogliene delle altre. Il concetto di originarietà dell'ente qui lo si è inteso proprio come organizzazione dell'ente, come organizzazione statutale dell'ente. Infatti noi abbiamo visto che in questo nostro disegno di legge uno è il risultato fondamentale: la politicizzazione delle amministrazioni comunali. Si è incominciato con la creazione della figura del vicesindaco, anzi si è partiti dalla proclamata autonomia del comune nei confronti dello Stato; si è giunti a creare la figura del vicesindaco ad immagine e somiglianza del nostro vicepresidente del Consiglio e della Giunta; si è arrivati a configurare la mozione di sfiducia per togliere di mezzo le persone su motivazione politi-

ca, persone che meno sono gradite; si è configurato, nella abolizione della ripartizione classica delle spese obbligatorie e facoltative, la possibilità di determinare le grandi linee politiche del bilancio; si è giunti adesso a introdurre un concetto che non fa parte dell'istituto giuridico contabile dello Stato, cioè il principio dell'esercizio provvisorio, anche questo a nostra immagine e somiglianza, anche questo ad immagine e somiglianza di ogni organismo politico.

Questi sono i motivi di fondo del primo genere di opposizioni che io ho voluto significare. Ma ve ne sono altri, ve ne sono appunto di motivo giuridico. Perché? Perché è evidente che il testo unico del 1934 dello Stato, toglieva assolutamente questa possibilità dell'esercizio provvisorio ai bilanci del comune. Fissava esso in un preciso articolo che nella sessione autunnale bisognava discutere il bilancio che il comune si sarebbe dato per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi compiti nell'anno successivo. Era un compito obbligatorio questo della discussione del bilancio. E lo stesso testo unico del 1934 garantiva il consiglio comunale sull'esercizio del bilancio da esso compilato, qualora ci fosse stato ritardo nella approvazione da parte della autorità tutoria. Con un preciso articolo di legge veniva a significare che, quando motivi di improrogabile necessità, quando motivi di esigenza assoluta del comune richiedevano l'applicazione del bilancio, questa poteva essere attuata con semplice delibera del consiglio comunale, anche se mancava l'approvazione dell'autorità tutoria. È evidente che questa facoltà del consiglio comunale era limitata a determinate spese, che erano spese ordinarie e non già spese straordinarie; però già la legge del 1934, nello stesso istante in cui configurava l'esigenza che il consiglio comunale determinasse il proprio bi-

lancio nella prima sessione di autunno, dava ad esso consiglio la garanzia, che in mancanza di approvazione dell'autorità tutoria e di fronte ad esigenze particolari del comune, esso consiglio poteva rendere immediatamente operante un atto, anche se non era stato ancora approvato. Ma c'è di più, il consiglio comunale poteva, proprio per quella caratteristica che è insita al bilancio, — il carattere formale di esso che lo conduce ad operare *intra legem* —, poteva addirittura, con propria delibera, rendere operante un bilancio scaduto, quando fosse stato ancora privo del proprio bilancio preventivo, sempre e solo se esigenze particolari della vita amministrativa del comune lo avessero richiesto. Quindi, proprio nell'ambito della legge dello Stato, tutte le garanzie di continuità e di funzionalità dell'ente, per quanto riguardava l'applicazione del bilancio, erano profondamente, radicalmente, garantite.

Ma c'è dell'altro, ci sono altre considerazioni da porre. Innanzitutto va detto che l'esercizio provvisorio non trova riconoscimento alcuno nelle leggi di contabilità generale dello Stato. Esiste una prassi che è determinata, che è creata dalla legge con la quale si autorizza il bilancio, mentre altro non esiste. Esiste sì un articolo della Costituzione, l'art. 81, il quale parla dell'esercizio provvisorio, e dice « L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi ». Tutto qua. È evidente però che una sola è la certezza che questo articolo della Costituzione ci dà, ed è la certezza del tempo, ed è la certezza del modo con il quale l'esercizio provvisorio può venire accordato. Il tempo resta configurato nei quattro mesi, il modo mediante la legge. Quindi è un atto straordinario che, per avvenire, ha bisogno assoluto dell'in-

tervento del legislatore. Tanto è vero che la Costituzione esclude che l'esercizio provvisorio possa avere una sua approvazione con metodi richiesti e conferiti alle altre leggi ordinarie dello Stato; e conferisce un'altra verità, cioè quella che se un Governo entra in crisi o un Governo entra nella sua vacanza normale e il bilancio dello Stato non è ancora approvato, esso Governo ha la facoltà, anzi l'obbligo, di convocare in seduta straordinaria il Parlamento, anche se è sciolto, per far votare ad esso l'esercizio provvisorio. Ed anche questo configura uno stato di straordinarietà, anche questo configura uno stato di eccezionalità, perché, torno a ripetere, nell'ordinamento giuridico contabile dello Stato non esiste alcuna codificazione all'esercizio provvisorio. Noi per primi, — no, anche la Sicilia credo —, andremo a codificare una cosa che è al di fuori e della Costituzione e dell'ordinamento giuridico.

Ora, on. Assessore, sono perfettamente convinto che a un certo momento si potrebbe addivenire a queste concezioni rivoluzionarie, ad attuare queste impostazioni che hanno del nuovo e dello straordinario, però ne dovremmo ritrovare l'esigenza. Ora lei mi dica, nella massa dei nostri comuni della provincia di Trento e della provincia di Bolzano, mi dica quale altra attività di impegno possa intervenire ad interrompere quella che è la naturale funzione di un consiglio comunale, cioè quella di affrontare il bilancio entro il quale configurare l'attività del comune. Se ci si riunisce come consiglieri nella sessione di ottobre, che cosa ci si riunisce a fare se non a tracciare le linee direttive di una politica di bilancio che la giunta e il sindaco saranno poi chiamati ad attuare ed a concretare? Che cosa ci si riunisce a fare nei paesi della nostra regione e nella sessione di ottobre? Forse a discutere sulla

bomba atomica? forse a presentare ordini del giorno sulla nazionalizzazione delle fonti di energia? forse per discutere a lungo sulla opportunità o meno di proiettare un films piuttosto che un altro? O non si riuniranno i consigli comunali nelle borgate delle nostre due province per discutere quello che è il documento fondamentale della vita amministrativa e politica del comune, cioè il bilancio? Io dico di sì, questa è la loro funzione, per questo sono stati nominati, per questo sono stati eletti. E allora prevedendo l'esercizio provvisorio per legge, noi veniamo a codificare quella che è un'eccezione configurata dal Costituente, addirittura come ipotesi di assoluta straordinarietà. E codificandola nella nostra legge, otterremo che l'eccezione diventi regola. Perché non v'ha dubbio che anche noi, consiglieri regionali e consiglieri provinciali, una cosa sola ci preme mettere in chiara e assoluta evidenza, quando ci incontriamo qui dentro all'inizio della nostra attività annuale: proprio il fatto che l'amministrazione, o provinciale o regionale, non ha provveduto ancora a consegnare il bilancio e continua con il comodo metodo del chiedere l'esercizio provvisorio, che dovrebbe avere a suo presidio soltanto i casi di assoluta ed inderogabile necessità. Ma se questo, torno a ripetere, può accadere in un ente come lo Stato o come la Regione o come la Provincia, non è assolutamente concepibile che si possa assumere a regola fissa in paesi dove si hanno due milioni di bilancio.

Ciò lo può fare lo Stato, che fa ben altro da quando esso esiste in questo dopoguerra! Nessun Governo si è mai sognato di presentare all'analisi del Parlamento i consuntivi dei bilanci fatti approvare, per cui ci troviamo nella strana situazione che il Parlamento italiano non conosce ancora nulla, non ha potuto

ancora mai esplicitare una propria attività di controllo sull'amministrazione del Governo.

Ma, torno a ripetere, io sono perfettamente convinto che questa legge troverà il suo motivo di caducità proprio nel fatto d'aver ritenuto noi che motivo fondamentale e determinante della riforma che ci apprestavamo a compiere, fosse quella di configurare gli organi dei comuni ad immagine e somiglianza di organismi politici, dimenticando che la loro funzione essenziale, direi primaria, è proprio quella di amministrare.

Per questi motivi quindi, d'ordine politico e d'ordine giuridico, io mi permetto di dissentire profondamente da questo articolo presentato dall'on. Giunta, e pertanto darò ad esso il mio voto contrario.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La Giunta si rende conto delle osservazioni che il cons. Ceccon ha svolto adesso; si rende conto che sono mosse dalle migliori intenzioni di poter porre un po' d'ordine in una materia nella quale non sempre esso esiste. Però, l'art. 305, al quale lei col suo emendamento praticamente vuole arrivare, non è stato applicato, non qui, non in provincia di Bolzano, ma in tutto il territorio nazionale. A questo punto ci si domanda: perché non è stato mai, salvo casi rari, osservato? perché tutti i consiglieri comunali sono dei tiratardi? perché la giunta comunale non ha sufficiente zelo, prontezza ecc.,? Può darsi che sia anche questo, ma creda che soprattutto è perché un termine di questo genere non è materialmente possibile osservarlo. Quando lei pensa che l'art. 305 dice che i bilanci devono essere deliberati, non presentati, ma deliberati entro il 15 ottobre, vuol dire che deve

muoversi, almeno col 1° settembre deve cominciare a muoversi la giunta o il consiglio. In quell'epoca siamo troppo lontani dal primo dell'anno del quale si sta discutendo il bilancio preventivo, per poter fare delle previsioni, per poter stabilire gli impegni. È una data che non è stata osservata né poteva essere osservata.

A questo punto la Giunta realisticamente ha riportato quell'istituto dell'esercizio provvisorio che è presso lo Stato, presso la Regione, presso le Province, anche presso i comuni; e l'ha portato non tanto per incoraggiare chi non si era mosso con buona volontà e con zelo, quanto per adattarsi a una nuova situazione che richiedeva nuove disposizioni, perché è inutile mantenere una disposizione che non si osserva e che non si sa se si può osservare; è inutile mantenere quelle « grida manzoniane » che nessuno poi osserva; tanto vale realisticamente vedere come stanno le cose e predisporre gli strumenti legislativi, perché una volta stabilita una legge, questa possa e debba essere osservata. Ed allora lei ha visto i termini: entro il 31 ottobre la giunta presenta al consiglio il bilancio; nei mesi di novembre e dicembre i comuni hanno il tempo sufficiente per approvare il bilancio, e quindi il termine entro il 31 dicembre. A questo punto tutti i comuni o quasi tutti dovrebbero mantener fede a questo termine: 31 dicembre; in questo senso penso che le Giunte provinciali si dovranno adoperare sempre di più per spingere i comuni a compiere questo loro dovere, che è il dovere più importante. Ma può capitare che per quell'epoca non sia possibile, perché ci sono tante situazioni, perché anche nei comuni ci possono essere delle crisi, come è successo anche recentemente, ma perché ci possono essere anche altri motivi, e allora si consente uno, due, tre mesi di esercizio provvisorio. La Giunta aveva previsto

tre mesi, la commissione ha riportato a quattro; per me il termine di quattro mesi sembra eccessivo: se il Consiglio ritiene di mantenerlo lo mantenga, se il Consiglio intende ridurlo è bene che lo riduca. Quattro mesi o tre mesi, la cosa non è molto importante; importante è il principio che il bilancio deve essere approvato entro il 31 dicembre, e che c'è questo margine di esercizio provvisorio. A questo punto si formerà una prassi e la regola sarà osservata da tutti i comuni. In questo senso la proposta della Giunta è stata già approvata nel 1958 dal Consiglio.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

È stato presentato un emendamento a firma Segnana, Lutteri e Gabrielli, che propone di ripristinare il testo della Giunta all'ultimo comma, cioè ritornare ai 3 mesi.

Nessuno prende la parola? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Statt 4 Monate nur 3 Monate. Ich meine, von dem Vorschlag der Kommission sollen nur die 4 Monate in 3 Monate abgeändert werden.

Solo per tre mesi allora.

(Invece di 4 mesi soltanto 3 mesi. Voglio dire che, della proposta della commissione, soltanto i 4 mesi devono esser cambiati in 3 mesi.)

PRESIDENTE: Viene variato solo la cifra da quattro a tre mesi. Resta il testo della commissione, emendato solo nella cifra.

È posto in votazione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è approvato.

È posto in votazione l'art. 69, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

PREVE CECCON (M.S.I.): Il Presidente precorre con sintesi assoluta. Lui sapeva già che il mio emendamento veniva respinto e quindi l'ha dato per votato.

PRESIDENTE: È improponibile. L'art. 69 è posto in votazione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza.

Art. 70

Nel bilancio di previsione devono essere comprese tutte le entrate e le spese che competono al comune, separatamente le ordinarie dalle eventuali straordinarie. Le spese previste in bilancio devono essere contenute nel loro ammontare complessivo entro i limiti delle entrate previste dal comune. Pertanto il bilancio deve risultare in pareggio.

Sono ordinarie le entrate e le spese originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione; sono straordinarie tutte le altre.

I bilanci di previsione delle istituzioni e delle aziende speciali amministrate dal comune formano allegati del bilancio comunale. In questo è iscritta solamente la eventuale quota da attribuire al comune o quella integrativa del bilancio speciale.

Non c'è nessun emendamento.

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): È solo un chiarimento che voglio prima dare a me stesso. La dizione dell'articolo va, soltanto che vorrei constasse nelle nostre discussioni, a sollazzo delle 25 persone che nei secoli futuri andran-

no a leggere il testo dei nostri lavori, la *mens legis* per la quale noi parliamo: che quando si scrive che il bilancio deve risultare in pareggio si fa una affermazione esatta dal punto di vista contabile, e cioè che mai a nessuno possa sorgere la tentazione di voler interpretare nel merito una dizione di questa natura. È una formalità, perché altrimenti i comuni poveri avrebbero seguito i poveri e i comuni ricchi avrebbero seguito i ricchi. Ecco, l'Assessore assente, i colleghi assentono e io sono pago di aver chiarito a me stesso un dubbio, per il quale quindi questo comma significa soltanto che ogni stanziamento, ogni spesa, deve trovare una copertura, in attivo o in passivo che sia; l'importante è che tutto sia contabilmente giustificato.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'art. 70, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'art. 70 è approvato.

Art. 71

Il comune è tenuto ad assumere le spese indispensabili per la conservazione del patrimonio, per gli uffici e gli archivi comunali, per il trattamento economico e di assistenza e previdenza del personale, per i servizi di interesse locale ed in genere per adempiere le funzioni ad essi attribuite dalla legge.

Emendamento Ceccon: « Il comune deve assumere le spese per adempiere le funzioni ad esso attribuite dalla legge e per il raggiungimento dell'interesse locale ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): La proposta trova un unico motivo, on. Assessore, per il semplice fatto che mi pare che ci si adden-

tri qui in una casistica, la quale non potrà mai essere completa. Evidentemente perché le funzioni si dilatano, le funzioni crescono con il progredire della vita. Per esempio nessuno avrebbe pensato che un comune poteva stanziare fondi per segnalazioni di difesa antiatomica, nessuno lo avrebbe pensato. Quindi fissare le casistiche è cosa difficile. Trovo qui che il comune deve intervenire nelle spese per gli archivi, ma gli archivi fanno parte degli uffici e perché allora non si deve parlare dell'ufficiale sanitario? Insomma, mi pare che la casistica in questo senso sia veramente difficile e anche da evitarsi, perché altrimenti potremmo vincolare l'amministrazione comunale soltanto a quelle cose che noi diciamo. Credo che un termine generico, che potrebbe essere benissimo un altro e non il mio, sia molto più opportuno ed appropriato.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il cons. Ceccon ha ragione, però deve considerare il perché di questo articolo. Siccome è stata abolita quella distinzione fra spese obbligatorie e spese facoltative, abbiamo citato alcune voci. D'altra parte il comune a queste spese è tenuto, ma siccome non nuoce questa dizione, io pregherei di lasciarla.

PREVE CECCON (M.S.I.): Lo ritiro, va bene.

PRESIDENTE: Allora viene posto in votazione l'art. 71, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato all'unanimità.

Art. 72

Il comune è tenuto ad assumere le spese per la conservazione degli edifici destinati al

culto pubblico, nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io pregavo i signori consiglieri di voler accantonare questo articolo, che è uno dei più delicati della legge e per il quale non si è potuto ancora ottenere un certo assenso su una formula che stiamo preparando, dato che la formula precedente era stata nettamente respinta dal Governo. Abbiamo preparato un altro testo, non siamo però in grado di sottoporlo al Consiglio, anche perché attendiamo di conoscere se su questo testo vi sono le adesioni anche delle autorità interessate. Vogliamo presentare un testo che sia di soddisfazione e del Governo che deve vistare la legge, e della autorità ecclesiastica, e del Consiglio che desidera fare il suo dovere in questa materia. Pregherei pertanto di sospendere la trattazione di questo articolo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io non ho niente in contrario ad accogliere questo desiderio della Giunta, ma non posso non rilevare un particolare detto in questo momento dall'Assessore e che gradirei fosse chiarito. Che cosa vuol dire « non abbiamo ancora potuto ottenere un determinato assenso »? Perché...

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ma lei vuole spaccare un capello in quattro!

CORSINI (P.L.I.): No, non voglio spaccare un capello in quattro, ma voglio sapere se al Consiglio regionale viene portato un te-

sto già concordato con le autorità interessate, oppure se si tratta di un assenso preventivo che è stato chiesto a chi parla a nome del Governo o a chi si esprime per l'eventuale esame del disegno di legge. Perché in questo caso ci si dica subito che si porta qui un testo che ha ottenuto già il benestare da destra e da sinistra e che tutte le nostre discussioni finirebbero per essere completamente inutili.

Questo mi ha preoccupato veramente, signor Assessore, glielo dico con sincerità. Altro è accantonare un articolo per studiarlo, per rivederlo.

Se il Consiglio regionale ha un minimo di sovranità nel momento in cui legifera, bisogna lasciarglielo questo minimo di sovranità, mi pare.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE: (Assessore enti locali - D.C.): Posso assicurare il cons. Corsini che nessuno intende e ha mai inteso intaccare la sovranità del Consiglio e la sua libertà nel decidere in questo argomento. È un tema però che interessa tutti. La nostra Regione è formata da cattolici, i quali ci tengono a compiere i loro doveri, anche come amministratori, verso l'esercizio del culto, verso i locali destinati al culto, e così via. Penso quindi di fare l'interesse di tutti se porto qui un articolo di un certo gradimento per coloro che sono interessati, quindi per l'autorità ecclesiastica e per l'autorità governativa. A meno che lei non voglia fare proprio qui la battaglia su queste cose... Sarà libero il Consiglio poi di dire sì o no. Su questo punto non siamo riusciti, nonostante molte insistenze, ad ottenere un certo affidamento da parte del Ministero degli interni.

Cerchiamo perciò di fare in modo che

l'articolo che verrà approvato da questo Consiglio possa essere accolto da parte del Governo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Molte volte le questioni di dettaglio o le piccole questioni che possono passare inosservate, offrono notevole interesse nel momento in cui si leva la polvere sopra e si vogliono chiarire dei concetti che affondano le loro radici molto più sotto la superficie e la crosta dell'aspetto esteriore delle questioni affrontate. Ora, io capisco che la Giunta, prima di varare un testo, ritenga di orientarsi come crede per trovare il testo migliore e tecnicamente il più adatto, anche prendendo contatti con chi desidera. Signor Assessore, il tema è delicato e lei, forse con una sincerità di cui le va reso atto, l'ha reso ancora più delicato, esprimendosi in quel determinato modo, che ha fatto sollevare con fondamento le critiche, se non le preoccupazioni del collega Corsini. Quando poi lei ha replicato, forse facendosi intendere male da questa parte, ha aggravato il motivo di preoccupazione. Perché lei dice: qui si tratta di vedere anche col Ministero degli interni in che modo l'articolo può essere formulato, onde evitare una bocciatura ecc. Mi consta che su questa materia, a prescindere dalle valutazioni ideologiche, a Trento si sia più papisti del papa, perché mi risulta da certe informazioni che semmai le preoccupazioni centrali sono nel senso di impedire una accentuazione di questo articolo, in un senso che va al di là di quello che è l'orientamento generale del nostro paese, che dal punto di vista ideologico è quello che è, dalle Alpi al Capo Passero, senza che ci siano particolari attribuzioni o necessità per

la nostra regione. Ora, che un articolo quale è l'art. 72, che era il frutto di anni di studio nella formulazione della Giunta, che aveva incontrato, io parlo per la mia parte, anche il consenso di una parte che su questo tema è ovviamente attenta e preoccupata, che questo articolo, frutto di un esame parola per parola, sillaba per sillaba, venga ora rimesso in discussione soprattutto quando lei questa rimesa in discussione la subordina all'assenso di autorità, per le quali io non ho inteso solo il Ministero

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non ho detto questo.

CANESTRINI (P.C.I.): Guardi, Assessore, lei dice: « dobbiamo avere l'assenso preventivo ». Il concordato, ecco, siamo sempre più in temi giuridicamente precisi. Comunque sia, non vorrei che a un certo punto il Consiglio anche se rispettato, come lei giustamente ha detto, nei suoi diritti e nelle sue facoltà, non vorrei che questo Consiglio a un certo punto fosse messo di fronte a una situazione di questa natura: guardate, signori, il testo che noi abbiamo formulato lo abbiamo formulato in accordo col Ministero, presi contatti con l'autorità ecclesiastica, questa è l'unica formula che va bene e che dobbiamo dover approvare, perché altrimenti tutto ritorna in alto mare. Vi è in ciò implicitamente uno svuotamento della dignità del Consiglio, anche se formalmente queste cose possono essere dette.

Una volta che il Consiglio si trovasse di fronte alla necessità di dire: « o mangiare questa minestra o saltare la finestra della non approvazione o qualcosa di questo genere », lei capisce che allora è anche inutile che poi facciamo una votazione. Io so che lei queste preoccupazioni le può chiarire fino a un certo punto, anche perché evidentemente la cosa non è

tutta di sua competenza e non fa capo tutta al suo Assessorato; vorrei però sottolineare che, in attesa più o meno fiduciosa di quelle che possono essere le ultime distillazioni sull'art. 72, lei si deve rendere conto che qualche parte, senza introdurre qui polemiche ideologiche, può essere preoccupata della riserva, da lei espressa e nei limiti in cui l'ha espressa.

Io evidentemente in questo momento non intendo allargare il tema in discussione, ma mi sembrerebbe strano che il giorno dopo le dichiarazioni di Kennedy a proposito della preghiera di stato si venisse in qualche modo a introdurre qui dei concetti che ci fanno più papisti del papa, e, se lei mi permette, più americani di Kennedy.

Quindi, tutto ciò premesso, io non sono d'accordo per il rinvio e per il riesame dell'art. 72. So che il riesame, se la maggioranza lo vorrà, ci sarà; vorrei però essere garantito dalla sua cortesia e dalla sua onestà che questo riesame sarà veramente un riesame, e non un diktat presentato al Consiglio su una formula già trovata fuori di qui e che il Consiglio *bon gré mal gré* dovrà accettare.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Debbo ancora intervenire per rassicurare il cons. Canestrini. Non ho inteso dire che desideravo portare un testo già approvato da autorità civili ed ecclesiastiche, ma che desideravo consultarmi con autorità e civili ed ecclesiastiche per sentire il loro punto di vista sull'emendamento che intendiamo presentare in sostituzione del testo attuale, che ci sembra un testo troppo scarno. È un testo che la stessa Giunta aveva elaborato l'anno scorso; è un testo che peraltro, secondo quanto abbiamo riesaminato dopo, sarebbe addirittura più indietro della legge ora in vigore.

Porterò quindi questo testo in Consiglio e assicuro che su questo testo ci potrà essere ampia possibilità di discussione per accettarlo o sopprimerlo o modificarlo, nel pieno esercizio della sovranità del Consiglio. Ho ritenuto però opportuno prendere questi contatti, come già altre volte sono stati presi da coloro che mi hanno preceduto, proprio nell'intento di presentare un testo che possa soddisfare e che possa essere chiaro a tutti gli amministratori comunali, interessati alle spese di culto dei comuni, che tradizionalmente si svolgono.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Dobbiamo porre in votazione la richiesta dell'Assessore per il rinvio della trattazione di questo articolo.

Chi è d'accordo per il rinvio della trattazione di questo articolo è pregato di alzare la mano: la proposta è approvata a maggioranza.

Art. 73

Nel bilancio deve essere stanziato il fondo di riserva, non superiore al 50% delle entrate ordinarie, per coprire eventuali deficienze degli stanziamenti della parte ordinaria.

Può essere stanziato, nel limite del 3% delle entrate ordinarie, anche il fondo per spese non previste, da erogarsi soltanto per spese di carattere meramente accidentale, che non richiedano, per la loro entità o natura, speciale stanziamento in bilancio.

Nessun emendamento.

Nessuno prende la parola?

È posto in votazione l'art. 73, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

L'art. 73 è approvato.

Art. 74

L'esazione dei tributi comunali ha luogo, con la procedura e i privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle imposte dirette. Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei pubblici servizi, si osservano le disposizioni della legge speciale.

Tutte le entrate non comprese nel bilancio, che si verificano durante l'esercizio, devono essere date in carico al tesoriere.

Le somme riscosse per qualsiasi titolo, da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere versate alla tesoreria del comune, nei termini prescritti.

Ci sono tre emendamenti presentati dal cons. Ceccon:

1° comma: «... ha luogo, secondo le indicazioni del bilancio con la procedura...»;

2° comma: «... devono essere dal sindaco denunciate alla Giunta regionale e date in carico al tesoriere».

3° comma: «... debbono essere integralmente versate...».

Chi prende la parola?

PREVE CECCON (M.S.I.): Non sono altro che integrazioni prese dal testo unico. Mi sembrava che fosse logico ribadire il concetto che le somme vanno denunciate all'autorità tutoria se si verificano questi avanzzi; ribadire il concetto che le somme vanno integralmente versate, perché ci possono essere motivi per cui integralmente non si possono versare e stabilire che l'esazione dei tributi ha luogo secondo le indicazioni del bilancio.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): L'emendamento al primo comma mi

pare che si possa accettare, cioè l'aggiunta « secondo le indicazioni del bilancio ».

Il secondo comma dice: « le entrate devono essere denunciate alla Giunta regionale » eventualmente dovrebbe essere « la Giunta provinciale ».

PREVE CECCON (M.S.I.): Provinciale, sì.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Una volta era il prefetto, ma adesso non c'è il prefetto. Ma non lo ritengo opportuno questo, anche se nel testo unico c'è, proprio per la fiducia che dobbiamo avere delle amministrazioni comunali.

Il terzo « integralmente versate », può essere pleonastico.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento al 1° comma, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo in votazione l'emendamento al 2° comma, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'emendamento al 3° comma, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

È posto in votazione l'art. 74, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 75

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. Il singolo mandato non può essere imputato che ad un solo articolo di bilancio. Sono vietati i mandati provvisori; quelli per il pagamento degli stipendi al personale, delle pensioni, dei fitti e di altre spese a scadenza

fissa e di importo prefissato, non possono essere emessi prima della scadenza del debito.

Sono impegnate e liquidate dalla giunta comunale nei limiti di competenza, con deliberazioni non soggette a controllo da pubblicarsi a norma dell'art. 40, le spese necessarie per la conservazione del patrimonio, quelle sostenute dall'economo, quelle ricorrenti periodicamente e quelle relative a fondi a calcolo, salvo che non si tratti di spesa fissa, per la quale è sufficiente l'emissione del mandato recante gli estremi della deliberazione di approvazione del bilancio.

Il segretario e, ove esistano, il ragioniere e l'impiegato addetto alla contabilità del comune sono solidamente responsabili dell'esattezza dei dati iscritti sui mandati. Il tesoriere si rende personalmente responsabile del pagamento dei mandati che non sono conformi alle disposizioni di legge.

Il cons. Ceccon nei suoi emendamenti propone:

la soppressione del 1° comma;

il secondo comma dovrebbe invece essere di questo tenore: « La giunta comunale, nei limiti di competenza, impegna e liquida le spese necessarie per la conservazione del patrimonio, quelle sostenute dall'economo, quelle ricorrenti periodicamente e quelle relative a fondi di calcolo, salvo che non si tratti di spesa fissa, per la quale è sufficiente l'emissione del mandato su cui figurino gli estremi della deliberazione di approvazione del bilancio »;

Poi propone un comma 2° bis: « Le deliberazioni di cui al comma precedente non sono soggette a controllo e vanno pubblicate a norma dell'art. 40 »;

Il comma 3°: soppresso.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Per i motivi già spiegati ritiro la proposta dello stralcio dei due commi, perché per me erano motivi generali.

Il motivo dell'emendamento esclusivamente formale del 2° comma, proviene dal fatto che ho voluto mettere a soggetto di tutta l'azione la giunta comunale; è la giunta comunale che nei limiti di competenza impegna e liquida ecc. ecc. Dopo di che, una volta stabilito questo, con il secondo comma si stabilisce che tali deliberazioni non sono soggette a controllo e vanno pubblicate a norma dell'art. 40. Mi pare insomma che disgiungere questi due procedimenti sia del tutto logico e naturale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Io penso, signor Presidente, che bisognerebbe vedere un po' di porre nella legge anche i limiti alle disponibilità dell'economo. I colleghi mi perdoneranno se ho fatto la mia scuola in un comune dove succedevano delle cose che mi hanno insegnato parecchio, e mi hanno insegnato, per esempio, che a un certo punto in questo comune così vicino, l'economo funzionava quale piccola banca interna a disposizione della giunta, con un giro di capitali e di denaro che era completamente sottratto non solo e non tanto al consiglio comunale, ma persino ai normali stanziamenti di bilancio. Vi era una somma assai rilevante, — si è arrivati nell'ordine dei milioni —, che era tenuta nel cassetto dell'economo, il quale se ne serviva per gli ordini non solo della giunta, ma addirittura per gli ordini personali del sindaco. Ora, un'esperienza di questa natura, — il cons. Ceccon l'altro giorno si rifiutava di prendere in considerazione una

ipotesi, perché diceva che è assurda, è impossibile, è grottesca —, un'esperienza di questa natura ci dimostra che nulla è impossibile e assurdo, perché vi ho portato anche il dato ricavato dalla mia esperienza di consigliere comunale. Ora, dire semplicemente che « sono impegnate e liquidate dalla giunta le spese ecc. sostenute dall'economo », senza precisare ulteriormente un qualche cosa che bisognerà pur accingersi a fare, — stiamo cercando di vedere un emendamento che possa chiarire questa situazione, a meno che lo stesso Assessore queste cose non ci chiarisca —, mi pare che sia ben poco. Perché, ripeto, si può verificare nella pratica, e si è verificato purtroppo nella pratica, che l'ufficio economato diventi una cassa a disposizione dell'amministrazione o solo del capo dell'amministrazione, tagliata fuori dal bilancio, della quale non si rende conto in bilancio e che serve per delle operazioni che possono essere anche sbagliate o gravemente negative per gli interessi del comune.

Ecco perché io ritengo opportuno che a questo punto l'Assessore ci dica quello che pensa, per eventualmente darci il tempo e la possibilità di precisare in un emendamento quali sono i limiti di queste spese dell'economo, perché le spese dell'economo non finiscano col sovrapporsi alle competenze sovrane e primarie ed esclusive del consiglio comunale.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Volevo dire al cons. Canestrini che la questione è ampia e importante, ma non saprei come chiarirla completamente adesso. A me sembra che la gestione dei fondi di economato vada chiarita con regolamento e che nella legge non possiamo scendere ai particolari. Vuol dire che terremo presente le situazioni che si

sono verificate e che anche lei ci ha segnalato, per introdurre delle garanzie nel regolamento di esecuzione della legge, onde evitare inconvenienti; ma nella legge non crederei opportuno scendere in particolari.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Pongo in votazione l'emendamento Ceccon al 2° comma, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'emendamento Ceccon per la istituzione di un nuovo comma 2° bis.

PREVE CECCON (M.S.I.): No, non istituisco niente io.

PRESIDENTE: Ritirato?

PREVE CECCON (M.S.I.): È stato respinto. È stato respinto perché mantenendo in piedi il testo della Giunta, quello che io avevo posto in fondo, come secondo comma, per necessità di logica grammaticale oltre che sintattica, è rimasto invece all'inizio, nel testo della Giunta, perché dice « sono impegnate e liquidate dalla giunta comunale nei limiti di competenza con deliberazioni non soggette a controllo da pubblicarsi a norma dell'art. 40, le spese necessarie ». Uno prende il fiato all'inizio e deve ben bene gonfiarsi i polmoni per leggere fino in fondo al comma. Ecco, il motivo ovvio è stato respinto e perciò faremo la corsa podistica nella lettura degli articoli.

PRESIDENTE: Restava in piedi allora solo l'emendamento che abbiamo respinto.

PREVE CECCON (M.S.I.): Era ovvio e logico.

PRESIDENTE: Allora viene posto in votazione l'art. 75, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo 75 è approvato a maggioranza con 1 contrario.

Art. 76

Le somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa del comune, devono essere depositati ad interesse o investite in titoli emessi o garantiti dallo Stato o dalla Regione.

Dai mezzi del bilancio ordinario, dal realizzo dell'avanzo o dal ricavo di alienazioni patrimoniali, possono essere formate riserve speciali per spese straordinarie o per investimenti patrimoniali.

Non c'è nessun emendamento.

Nessuno chiede la parola?

È posto in votazione l'art. 76, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'art. 76 è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 77

Ogni comune ha un servizio di tesoreria. Ove il comune non provveda diversamente, lo esattore delle imposte dirette deve assumere l'esazione delle entrate ed il pagamento delle spese, a norma della legge sulla riscossione di tali imposte.

Possono essere istituiti consorzi tra due o più comuni per il servizio di tesoreria.

Nessun emendamento.

Nessuno prende la parola?

È posto in votazione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'art. 77 è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 78

Con regolamento deve essere istituito il servizio di economato per le piccole spese e per i servizi gestiti in economia. Nel regolamento devono essere stabiliti l'ammontare massimo delle anticipazioni periodiche, la cauzione ed eventualmente le entrate che l'economo è autorizzato ad incassare.

Egli è personalmente responsabile fino al discarico delle somme ricevute in anticipazione e della regolarità dei pagamenti.

Il servizio di economato si chiude con la scadenza dell'esercizio. Alla chiusura dell'esercizio l'economo versa al tesoriere l'intera somma ricevuta in anticipazione.

Ci sono emendamenti del cons. Ceccon:

1° comma: « Ogni comune ha un servizio di economato per le piccole spese d'ufficio e per i servizi gestiti in economia. Nel regolamento che lo istituisce si debbono stabilire lo ammontare massimo delle anticipazioni periodiche, la cauzione ed eventualmente le entrate che l'economo è autorizzato ad incassare »;

2° comma: « Questi è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti e delle somme ricevute in anticipazione, fino al loro discarico ».

Nessuno prende la parola?

È posto in votazione l'emendamento al 1° comma del cons. Ceccon, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è approvato.

BENEDIKTER (S.V.P.): Non era ...

PRESIDENTE: Siamo a metà della votazione, mi dispiace. Se c'è un errore vero e proprio ... L'interesse del Consiglio è quello di

portare in porto la legge nel miglior modo possibile.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ma la commissione ha tolto « spese di ufficio », ha detto solo « piccole spese ».

PRESIDENTE: Allora togliamo questo inciso?

PREVE CECCON (M.S.I.): Siccome io l'ho fatto sul testo della Giunta, è logico, è pacifico.

PRESIDENTE: Ripetiamo la votazione su questo emendamento, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Emendamento al 2° comma, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Poniamo in votazione l'articolo così emendato, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato all'unanimità.

Art. 79

I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel rendiconto, che si divide nel conto del bilancio e nel conto del patrimonio. Nel conto del bilancio sono dimostrate le somme annuali delle entrate accertate e delle spese impegnate confrontate con gli stanziamenti, quelle delle riscossioni e dei pagamenti, ed i residui attivi e passivi all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Nel conto del patrimonio sono dimostrati, in base al registro apposito, lo stato del patrimonio e dei debiti del comune all'inizio, le variazioni e quello alla fine dell'esercizio.

Il conto profitti e perdite e quello patrimoniale delle aziende speciali formano allegati del rendiconto del comune.

All'art. 79 il cons. Ceccon ha presentato 3 emendamenti:

1° comma: « Il rendiconto della gestione annuale si configura nel conto del bilancio e nel conto del patrimonio. Appartengono al primo le entrate annuali accertate e le spese poste ad impegno e confrontate con gli stanziamenti, nonché le riscossioni, i pagamenti, i residui attivi e passivi di principio e fine esercizio »;

2° comma: « Appartengono al secondo lo stato del patrimonio e dei debiti comunali rilevati, in base ad apposito registro, con le relative variazioni all'inizio e alla fine dell'esercizio »;

3° comma: « Il conto profitti e perdite e il conto patrimoniale delle aziende speciali costituiscono allegati del rendiconto comunale ».

Nessuno prende la parola?

È posto in votazione l'emendamento al 1° comma, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento al 1° comma dell'art. 79 è respinto.

Emendamento al 2° comma, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento al 2° comma è respinto.

Emendamento al 3° comma, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano; l'emendamento al 3° comma è respinto.

Pongo in votazione l'art. 79, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato a maggioranza, con 1 contrario e 2 astenuti.

C'è la proposta del cons. Ceccon per la istituzione dell'art. 79 bis.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Guardi, questi articoli nuovi che intendono portare

forma alla legge regionale sulla revisione del conto, io li ritiro. Li ritiro per due motivi. Primo, perché ho inteso che bisognerebbe por mano alla revisione di quella legge, quindi un certo indirizzo qui dentro lo si è colto e lo si è notato. Si preferisce che sia la legge regionale ad essere emendata nelle sue disposizioni, piuttosto che portare le disposizioni che riguardano la revisione del conto nel contesto della nostra legge che deve regolare la vita dei comuni. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo che mi spinge a ritirare questi cinque articoli nuovi, è un motivo umanitario che è in me, perché proprio per costituzione sono contrario al tiro al piccione.

PRESIDENTE: Va bene.

Art. 80

Con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente, il consiglio applica al bilancio l'avanzo o il disavanzo risultante, deliberando le necessarie variazioni al bilancio medesimo, e provvedendo alla copertura del disavanzo. L'avanzo è destinato alla formazione di riserve od all'impiego per esigenze straordinarie.

Ci sono anche qui due emendamenti del cons. Ceccon:

1° comma: « A rendiconto approvato, il consiglio comunale ne applica avanzo o disavanzo al bilancio in corso e provvede con propria delibera alle opportune variazioni o al pareggio dell'esercizio »;

2° comma (di nuova istituzione): « L'avanzo, salvo l'impiego per spese straordinarie non ricorrenti, è destinato alla formazione di riserve ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Non va bene nemmeno così Presidente, perché mi pare più logico di iniziare il periodo con il soggetto e dire « Il consiglio comunale a rendiconto approvato applica avanzo e disavanzo ecc. ». Comunque è un emendamento puramente formale.

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Non per un emendamento ma per un chiarimento. « L'avanzo è destinato alla formazione di riserve », riserve a quale scopo? Perché riserve senza motivazione di successivo impiego, vuol dire scrivere un controsenso. C'è la possibilità di accantonare delle riserve, in quanto vi sia una motivazioni di un impiego successivo. Ora, senza questa motivazione di successivo impiego, bisognerebbe forse chiarire a quale prezzo si usano le riserve e si usa questo strumento. Io non presento un emendamento per dire « riserve motivate di futuro impiego o di successivo impiego », perché forse viene superato dai chiarimenti che l'Assessore vorrà darmi. Riassumo, il mio emendamento sarebbe stato di questa natura « riserve motivate di successivo impiego ». Non lo presento perché confido che l'Assessore dica che queste riserve di successivo impiego devono essere in qualche modo motivate e quindi rimanga agli atti questo dovere di motivazione.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): All'art. 76, cons. Canestrini, nel secondo comma si dice: « Dai mezzi del bilancio ordinario, dal realizzo dell'avanzo o dal ricavo di alienazioni patrimoniali, possono essere formate riserve speciali per spese straordinarie o per

investimenti patrimoniali ». Dunque « per spese straordinarie » e qui si fa riferimento a questo art. 76, il quale chiarisce che non sono riserve indiscriminate, ma per spese straordinarie.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del comma dell'art. 80, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

L'altro emendamento di un comma di nuova istituzione, viene a cadere.

Poniamo in votazione l'art. 80, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 2 astensioni

Art. 81

Ferme restando l'unità del comune e le disposizioni concernenti l'amministrazione dei beni di uso civico, le frazioni possono ottenere, a norma della maggioranza degli elettori stabilita dall'art. 7, la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese relative alla conservazione, manutenzione e miglioramento del patrimonio, nonché alla viabilità interna, all'illuminazione pubblica, alla istruzione elementare, agli edifici destinati al culto, ai cimiteri ed al servizio antincendi, quando siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

Il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta provinciale, la quale in qualunque tempo può disporre la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese frazionali con quelle del comune, quando ciò sia richiesto dalle esigenze generali del comune.

L'emendamento Ceccon propone di sostituire il secondo comma, con: « Il relativo prov-

vedimento è adottato dalla Giunta provinciale, che può sempre disporre la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese frazionali, se ciò sia richiesto dalle esigenze generali del comune ».

Nessuno prende la parola? Pongo in votazione l'emendamento del cons. Ceccon, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

DALSASS (S.V.P.): È portato al testo della commissione?

PRESIDENTE: Sì, ho letto il testo della commissione. Dice « la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese frazionali con quelle del comune ». « Il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta provinciale che può sempre disporre la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese frazionali, se ciò sia richiesto dalle esigenze generali del comune ». Lei è d'accordo con questo?

PREVE CECCON (M.S.I.): Allora, così modificato, è posto in votazione l'emendamento Ceccon, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 81, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 82

Nelle frazioni che hanno patrimonio e spese separate a sensi dell'art. 81, risiede un delegato del sindaco da lui nominato, scelto tra gli Assessori della frazione o, in difetto, tra i consiglieri comunali o infine tra gli elettori della stessa.

Nelle altre frazioni la nomina del delegato è facoltativa.

C'è un emendamento che propone la creazione di un 3° comma: « Il delegato è affianca-

to da una consulta frazionale, con funzione consultiva, nominata come da regolamento »; a firma Canestrini-Raffaelli-Nardin-Nicolodi.

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Brevissimamente, anche per chiarire. Le frazioni hanno i loro problemi, ce ne sono di microscopiche e ce ne sono invece di grosse ed importanti, che potrebbero essere dei comuni a sè stanti. Riteniamo giusto che il delegato del sindaco sia affiancato da una consulta, che praticamente vuol dire una commissione locale, che potrebbe essere formata da due persone assieme a lui, in modo da fare in tutto tre persone, con la specifica funzione di portare poi all'attenzione della Giunta i problemi della frazione. La consulta frazionale si differenzia dalla giunta perché la giunta si occupa dei problemi di tutto il comune, la consulta frazionale assiste il delegato del sindaco per i problemi della frazione. Si differenzia poi ulteriormente per il fatto che non ha funzioni deliberative ma solo funzioni consultive e, se si vuole, si può anche precisare, — emendamento all'emendamento che io accetterei senz'altro —, che deve essere consultata a puro scopo informativo a proposito di bilancio comunale o a proposito di avvenimenti comunali che implicino anche di riflesso gli interessi della frazione. Mi pare che se siamo tutti d'accordo, che vale di più la giunta del sindaco e il consiglio della giunta, nel senso che tendiamo ad allargare il controllo democratico, tendiamo a responsabilizzare più persone al posto di una sola, al posto del podestà, non dovrebbero esserci difficoltà affinché gratuitamente due o tre cittadini di una frazione, — e, ripeto, a Mattarello o a Marco due o tre cittadini sarebbero proprio pochi data l'importanza della frazione stessa —, affiancassero il delegato per sot-

toporre, per aiutarlo a fargli sottoporre in comune i problemi della frazione a puro scopo consultivo.

L'emendamento mi pare quindi che serva a valorizzare la figura del delegato, a dargli più voce in capitolo, a farlo diventare portavoce non soltanto di una sua idea personale, ma di più persone della frazione, che attraverso la consulta frazionale possono far valere di più i propri interessi nei confronti della collettività comunale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Segnana.

SEGNANA (D.C.): Questo è un emendamento dell'ultimo momento e quindi avrebbe bisogno di essere naturalmente maggiormente studiato. Però mi sembra che così formulato, non sia sufficientemente chiaro perché qui si tratta della istituzione in pratica di un nuovo strumento, il quale dovrebbe affiancare il lavoro del delegato del sindaco. Tale strumento non è configurato però in maniera chiara e precisa, per cui non ritengo possa essere così facilmente accolto. Ad un certo momento ci si domanda: questa consulta da chi è nominata? È composta dai consiglieri comunali della frazione? È composta da persone che vengono scelte dal delegato stesso? Questa consulta comunale domani non sarà uno strumento che, invece di agevolare maggiormente la trattazione dei problemi, costituisca un ulteriore elemento di frizione fra le frazioni? Purtroppo, secondo il mio giudizio, molte volte, proprio nell'ambito dei comuni, la vita amministrativa ha notevoli impacci per il fatto che si accentuano in maniera eccessiva i problemi delle singole frazioni e i singoli consiglieri non vedono obiettivamente tutti i problemi del comune. Mi sembra che il creare questa consul-

ta, invece che facilitare il lavoro delle amministrazioni, costituisca un ulteriore elemento per ingigantire i problemi delle singole frazioni, che invece devono essere esaminati tutti alla stessa stregua. Ritengo che l'amministrazione di un comune possa procedere molto meglio se i problemi delle singole frazioni non sono esasperati e se il consiglio comunale giudica spassionatamente.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): L'amico Segnana mi fa venire in mente la favola del furbo Bertoldo che, condannato a morte, aveva chiesto almeno al re una grazia: di poter scegliere lui l'albero al quale doveva essere appeso. Si dice che Bertoldo stia ancora girando le foreste del nostro paese, assieme alle guardie del re, alla ricerca di quell'albero. Ora, questo per dire che se non si vuole approvare l'articolo non lo si approvi, il Consiglio ha diritto di alzare la mano come crede. Ma non per queste ragioni, perché quando si accusa l'emendamento di essere vago e generico si scopre l'acqua calda. L'emendamento l'abbiamo tenuto apposta generico, con un richiamo espresso al regolamento, cioè « la consulta frazionale dovrà essere costituita secondo quello che dirà il regolamento ». Quindi non ci si può accusare di essere stati generici, quando si è voluto essere generici per rimettere la materia ad un regolamento, che non faremo noi, noi emendatori, lo faremo tutti noi consiglieri; un regolamento per strumentare questa istituzione. Quindi l'appunto di genericità direi che non dovrebbe esserci mosso.

Quanto ai pericoli, in tutte le cose c'è un pericolo. Anche il consiglio comunale per qualcuno per tanti anni è stato un pericolo:

c'è stato un regime che l'ha addirittura soppresso nel pericolo che portasse della confusione o che facesse perdere di vista gli interessi unitari del comune e magari quelli della nazione insieme. Se noi però siamo per le autonomie, siamo proprio su una posizione diversa, e cioè che sia pericolo maggiore l'accentramento piuttosto che il decentramento. La consulta frazionale vuole avere scopi di decentramento e di aiuto all'amministrazione comunale nei problemi della frazione, che forse attraverso una maggiore responsabilizzazione, perderebbe quegli aspetti che sono un altro pericolo, senz'altro sussistente, di esasperazione dei problemi locali, esasperazione che fa perdere di vista l'armonia, se esiste, dei problemi comunali nel loro complesso.

Quindi, riconoscendo che anche in questa disposizione, come in tutte le leggi di questo mondo, possono esserci dei cosiddetti pericoli, e cioè che la legge possa essere adoperata male, dobbiamo però ritornare ad un concetto che abbiamo altre volte ribadito qui, che il cattivo vino non fa cattiva la bottiglia o viceversa, che come principio di decentramento comunale la consulta frazionale è certamente in linea, che soprattutto serviva o servirebbe a potenziare gli interessi locali nel quadro dell'interesse comunale.

Detto questo, è il Consiglio che dovrà decidere. Io penso che alla fin fine bisognerà pur entrare nell'ordine di idee di dare maggiori possibilità alle frazioni, di entrare a discutere in prima persona attraverso i rappresentanti locali, che non sono tre ma sono due, nel cuore delle questioni.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei aggiungere un altro aspetto che rende favorevole questa richiesta, e cioè la difficoltà che talvolta sorge per il sindaco di designare il proprio delegato nella frazione. Con ciò che noi stiamo per stabilire, ci sarà una designazione spesso obbligata fra gli Assessori o fra i consiglieri comunali e poi largamente fra gli elettori. Noi stiamo proponendo « fra i cittadini in possesso dell'elettorato passivo », in analogia a quanto è stato fatto in un altro articolo, per garantirsi che siano elettori che hanno tutti i diritti, almeno il diritto di diventare potenzialmente consigliere comunale.

La ragione, in aggiunta a quelle già illustrate dal collega Canestrini è questa. Qualche volta succede proprio che la persona obbligatoriamente scelta, perché indicato così dalla legge come stiamo facendo, non sia la più indicata per la frazione, per una quantità di motivi. Qualche volta il sindaco, anche con la migliore volontà, si può trovare a designare una persona che sarebbe preferibile non designare. Non potendo fare altro, vediamo perlomeno di attutire l'inconveniente che viene a crearsi con la designazione obbligata. Non dimentichiamo quello che è già stato detto e che va, secondo me, ribadito e considerato, che ci sono cioè nella nostra regione delle frazioni pari a piccole cittadine. Gardolo, se non erro, conta più di 5.000 abitanti, una popolazione identica o circa a quella di Levico, che è uno dei grossi borghi, è una cittadina. Ammetterete che per quanto possa essere saggio e venerando il nostro Merz, con i suoi baffi bianchi, può essere un po' poco per una comunità di quella struttura e di quella consistenza. D'altra parte noi abbiamo fatto in sede comunale a Trento una certa battaglia per le consulte frazionali. Non si sono accettati i principi di elet-

tività e di rappresentatività che noi suggerivamo, però si è ammessa l'opportunità.

Quindi, rinviando al regolamento le modalità di costituzione, — possono essere elettive o per designazioni —, rinviando al regolamento la delimitazione precisa delle competenze, e lo diciamo già adesso, consultive, e il modo di designazione e la consistenza, mi pare che diamo luogo, se approviamo la proposta, a un istituto quanto mai opportuno. Il regolamento non lo facciamo noi, sarete voi della maggioranza a fissare i limiti che crederete più opportuni, ma negare a questo organo la possibilità di essere legalmente costituito mi sembra eccessivo, e le motivazioni addotte al contrario, rispetto alle nostre, non sono affatto persuasive.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La proposta presentata dal cons. Canestrini ed altri, ci trova evidentemente un po' sorpresi, perché è di una importanza notevole. Non so se loro si son resi conto che una consulta che affianca il delegato deve essere pur nominata, e non basta dire che lo farà il regolamento. Allora stabiliamo le elezioni a scrutinio segreto anche per questa consulta? E se poi noi non facessimo elezioni a scrutinio segreto e facessimo delle nomine, voi sareste i primi in Consiglio a dirci: no, signori, questo sistema non dà garanzie sufficienti di rappresentanza. Ecco che allora gradatamente, passo passo, si arriva al concetto di rappresentanza della popolazione. E a questo punto allora è bene dirci chiaro, che, secondo la Costituzione, l'unità che nello Stato democratico è riconosciuta come la più piccola ma direi anche la fondamentale, la più importante, è il Comune, perché non siamo arrivati ancora al punto di

riconoscere la personalità giuridica alla frazione. Infatti quello che noi stabiliamo è sì una forma di ulteriore decentramento che altrove non c'è: esso risponde alle esigenze particolari della nostra Regione, dove ci sono frazioni molto staccate e lontane dal capoluogo, per cui determinati servizi possono e devono essere svolti dalla frazione, come il servizio scolastico ecc.; ma non per questo si arriva alla formazione di una rappresentanza popolare, liberamente eletta, anche nella frazione E a questo punto io devo dire che non è semplicemente un'ubbia riferirci alle frequenti controversie che ci sono fra le frazioni e i capoluoghi: esistono, e non possiamo dimenticare né nasconderci questo fatto; ma se noi facciamo una cosa di questo genere, veniamo ad aggravare queste liti, appunto perché affianchiamo al delegato che in sostanza è un fiduciario più o meno del sindaco, veniamo ad affiancare delle persone, le quali sproneranno il delegato frazionale ad agire in un determinato modo a salvaguardia degli interessi della frazione e avverso gli interessi del capoluogo, in modo che in ultima analisi può ben darsi che questa proposta, fatta con la migliore delle intenzioni, — perché è evidente che più largo è il suffragio di rappresentanza e più democraticamente si svolge la vita sociale —, questa proposta fatta con le migliori intenzioni si traduce in un appesantimento di lotte paesane tra frazioni e capoluogo e quindi, in ultima analisi, in un danno generale.

Direi quindi che la Giunta non si sente di accettare la proposta fatta, per i motivi che ho espresso.

PRESIDENTE: C'è un altro emendamento che è stato presentato dagli stessi presentatori del primo emendamento, e che propone di aggiungere al 1° comma dell'art. 82

« o, infine, tra i cittadini che siano in possesso dell'elettorato passivo ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Sostituire « tra gli elettori della stessa » con « tra i cittadini che siano in possesso dell'elettorato passivo », meno eleggibili a consiglieri comunali.

PRESIDENTE: « Scelto tra gli Assessori o tra i consiglieri comunali delle frazioni o fra gli eleggibili a consiglieri comunali ». Allora se nessun altro prende la parola pongo in votazione questo primo emendamento, cioè « o, infine, tra gli eleggibili a consigliere comunale ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

È posto in votazione il secondo emendamento, quello cioè che propone la consulta, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Poniamo in votazione l'art. 82. La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Leggendo questo testo, mi pare che nascano delle difficoltà di interpretazione. Il testo presentato dalla Giunta diceva: « Nelle frazioni che hanno ecc. . . risiede un delegato del sindaco da lui nominato, scelto tra gli assessori o consiglieri comunali delle frazioni o, in difetto, tra gli elettori delle medesime ». Quindi si diceva che il sindaco poteva eleggere il proprio delegato indifferentemente o tra gli assessori o tra i consiglieri, però gli uni e gli altri, come gli elettori, dovevano appartenere alla frazione. Vediamo adesso il testo proposto dalla commissione: « scelto tra gli assessori della frazione o, in difetto, tra i consiglieri comunali o in

fine tra gli elettori della stessa ». Qui si stabilisce una graduatoria, deve essere scelto il delegato innanzitutto tra gli assessori, se questi non ci sono, tra i consiglieri; però rimane libero il fatto che i consiglieri non sono più legati alla frazione, ma possono essere di tutto il comune, mentre gli elettori devono appartenere alla frazione. A me pare di capire invece che la volontà dei proponenti era questa: stabilire una graduatoria: prima gli assessori, poi i consiglieri, caso mai non vi fossero gli uni e gli altri mettere gli elettori, però tutti e tre dovevano appartenere alla frazione. Questo concetto non è chiaro, bisogna dire che i consiglieri comunali sono della frazione; se lascia la dizione così in sospenso, possono essere di tutto il consiglio.

BENEDIKTER (S.V.P.): C'è la mens legis anche.

PREVE CECCON (M.S.I.): La mens legis! Vedrà che quando devono eleggere il delegato vanno a cercare la mens . . . mens sana in corpore sano.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Presenta un emendamento?

PREVE CECCON (M.S.I.): No, lo facevo notare a loro.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Eventualmente si potrà modificare nella revisione della legge.

PRESIDENTE: Viene posto in votazione l'articolo, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 83

Il delegato del sindaco cura gli affari locali dell'amministrazione comunale, secondo le direttive del sindaco stesso e fa osservare le deliberazioni del consiglio e della giunta. Prima della presentazione del bilancio preventivo, il delegato fa relazione al consiglio comunale sulle condizioni e sui bisogni della frazione.

È aperta la discussione. Nessuno prende la parola.

È posto in votazione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

I lavori riprendono giovedì alle ore 9.30.

La seduta è sospesa.

(Ore 13.10).

